



COMUNICATO N. 80/DIV – 14 NOVEMBRE 2023

80/224

CAMPIONATO SERIE C NOW 2023–2024

GARE DELL' 11 e 12 NOVEMBRE 2023

Si riportano i risultati delle gare disputate l'11 e 12 Novembre 2023

13^ Giornata andata

GIRONE A

ALBINOLEFFE	PADOVA	0-1
FIorenZUOLA	MANTOVA	2-3
GIANA ERMINIO	VIRTUS VERONA	4-0
L.R. VICENZA	PRO PATRIA	3-1
LUMEZZANE	LEGNAGO SALUS	0-0
PERGOLETTESE	ATALANTA U23	0-3
RENATE	ALESSANDRIA	0-2
TRENTO	ARZIGNANO V.	1-0
TRIESTINA	PRO SESTO	0-0

GIRONE B

AREZZO	PINETO	1-2
CESENA	VIS PESARO	4-0
JUVENTUS NEXT GEN	CARRARESE	0-1
PERUGIA	GUBBIO	1-0
RECANATESE	OLBIA	4-1
SESTRI LEVANTE	FERMANA	3-0
SPAL	PONTEREDERA	0-1
TORRES	ANCONA	1-0

GIRONE C

ACR MESSINA	LATINA	0-3
AUDACE CERIGNOLA	CATANIA	1-0
BRINDISI	AVELLINO	0-4
CROTONE	MONTEROSI TUSCIA	2-1
SORRENTO	TARANTO	1-0
TURRIS	MONOPOLI	0-1
VIRTUS FRANCAVILLA	CASERTANA	2-3

DECISIONI GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Silvano Torrini, nella seduta del 13 Novembre 2023 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:

"

GARE DELL'11 e 12 NOVEMBRE 2023

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Il Giudice Sportivo,

premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della tredicesima giornata di andata del Campionato i sostenitori della Società ACR MESSINA, ALESSANDRIA, AVELLINO, AUDACE CERIGNOLA, CATANIA, CESENA, GUBBIO, MONOPOLI, PERUGIA, L.R. VICENZA, TRIESTINA, TURRIS, e VIRTUS FRANCAVILLA hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 CGS:

- introdotto nell'impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio Settore, materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala), rispetto al cui uso non sono state segnalate conseguenze dannose;

considerato che nei confronti delle Società sopra indicate ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all'art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S.,

DELIBERA

salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa, in ordine al comportamento dei loro sostenitori come sopra descritto.

SOCIETA'

AMMENDA € 1.000,00

PINETO per l'assenza di medico regolarmente tesserato per la società.

Misura della sanzione in applicazione dell'art. 66 comma 1 delle NOIF, valutate le modalità complessive dei fatti (r. proc. fed.).

AMMENDA € 500,00

AVELLINO per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver lanciato, prima dell'inizio della gara, tre fumogeni sul terreno di gioco, senza conseguenze.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose, che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r.c.c.).

CROTONE per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Sud, integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver lanciato, al 49° minuto del secondo tempo, due bottigliette d'acqua semipiene di cui una nel recinto di gioco e una sul terreno di gioco, senza conseguenze.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

AMMENDA € 400,00

TARANTO

A) per avere i suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Ospiti, intonato:

1. al 22° minuto del primo tempo, ripetuto per più volte, e a fine gara, un coro oltraggioso nei confronti delle Forze dell'Ordine;

2. al 22° minuto del primo tempo, ripetuto per più volte, un altro coro oltraggioso nei confronti delle Forze dell'Ordine;

B) per fatti violenti e contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza commessi dai suoi sostenitori, consistiti nell'aver danneggiato parti dei servizi igienici loro riservati e nell'aver rimosso due porte.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13 comma 2, e 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, considerato che la società disputava la gara in trasferta e i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c., - documentazione fotografica, obbligo di risarcimento danni se richiesto).

TURRIS per avere alcuni dei suoi sostenitori (nella misura del 10% circa), posizionati nel Settore Tribuna, intonato cori oltraggiosi nei confronti delle Forze dell'Ordine, al 62° e al 63° minuto della gara, in entrambi i casi ripetuto per cinque volte.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r.c.c.).

AMMENDA € 300,00

PRO PATRIA per avere, al 57° minuto del secondo tempo, la gran parte (80% circa) dei suoi sostenitori presenti nel Settore loro riservato Curva Ospiti Nord B, intonato per tre volte, per circa 5 secondi, cori che configurano propaganda ideologica non consentita.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta (r. proc. fed., r. c.c.).

TORRES per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver fatto esplodere, al 3° minuto del primo tempo, nel Settore loro riservato, un petardo di potenza media senza creare danni.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose (r. proc. fed., r. c.c.).

AMMENDA € 200,00

ACR MESSINA per non avere assicurato l'erogazione dell'acqua calda negli spogliatoi al termine della gara.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, artt. 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti (r. Arbitrale).

AREZZO per avere, la quasi totalità (80%) dei suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Sud Minghelli, al 95° minuto della gara, per due volte, intonato cori oltraggiosi nei confronti di Istituzioni Calcistiche.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, 25

e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti (r. proc. fed., r. c.c.).

CATANIA per avere i suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Nord, intonato prima dell'inizio della gara ripetuto per due volte e al termine della stessa ripetuto per due volte, cori oltraggiosi nei confronti delle Forze dell'Ordine.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 (r. proc. fed., r. c.c.).

GIANA ERMINIO per avere i suoi sostenitori posizionati nel Settore Tribuna Laterale (presenti in numero di circa 25), intonato:

1. al 21° minuto del primo tempo, un coro denigratorio nei confronti dei tifosi avversari;
2. al 40° e 45° minuto del primo tempo, un coro offensivo e insultante nei confronti dei tifosi avversari, ripetuto più volte.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

AMMENDA € 100,00

TRIESTINA per avere alcuni dei suoi sostenitori, presenti nel Settore Curva Furlan, intonato cori oltraggiosi nei confronti delle Istituzioni dello Stato, al 13°, 14° e 18° minuto del primo tempo.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).

DIRIGENTI ESPULSI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 20 NOVEMBRE 2023 ED € 500,00 DI AMMENDA

ALIANO ANTHONY HERNEST (MONTEROSI TUSCIA)

per avere, al 40° minuto del primo tempo, tenuto una condotta irrispettosa nei confronti dell'Arbitro, in quanto gesticolava e pronunciava una frase irrispettosa al suo indirizzo per dissentire nei confronti di una sua decisione.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta ed il ruolo dirigenziale apicale ricoperto dal Sig. ALIANO (panchina aggiuntiva).

CALIFANO GIANNI (PRO SESTO)

per avere, al 37° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irrispettosa nei confronti della Quaterna Arbitrale in quanto, nonostante i ripetuti richiami, protestava reiteratamente pronunciando frasi irrispettose al loro indirizzo, per dissentire nei confronti di una decisione arbitrale.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. IV Ufficiale, panchina aggiuntiva).

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 20 NOVEMBRE 2023

TERRENI LEONARDO (AREZZO)

per avere, al 55° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti della Quaterna Arbitrale, in quanto protestava proferendo reiteratamente verso il Quarto Ufficiale una frase irriguardosa al loro indirizzo.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S, valutate le modalità complessive della condotta (r. IV Ufficiale).

GIOVE GIUSEPPE (TARANTO)

per avere, al 46° minuto del primo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell'Arbitro, in quanto usciva intenzionalmente dall'area tecnica per dissentire nei confronti di una sua decisione.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S, valutate le modalità complessive della condotta.

DIRIGENTI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (I INFR)

ROMA DOMENICO (ACR MESSINA)

ALLENATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 500,00 DI AMMENDA

BRUZZICHESSI MARCO (ARZIGNANO VALCHIAMPO)

per avere, al 40° minuto del primo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell'Arbitro, in quanto si alzava dalla panchina aggiuntiva gesticolando per dissentire nei confronti di una sua decisione.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S, valutate le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva).

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED AMMONIZIONE (III INFR)

BALDINI FRANCESCO (PERUGIA)

per aver, al 29° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta non corretta, in quanto, durante una doppia sostituzione, dopo che il gioco era già fermo da un minuto, al fine di ritardare volontariamente la ripresa dello stesso, modificava uno dei calciatori da sostituite determinando, con tale condotta, l'interruzione della gara per circa tre minuti.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, valutate le modalità complessive della condotta.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

PERRONE MARCO (BRINDISI)

per avere, al 22° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell'Arbitro, in quanto usciva intenzionalmente dall'area tecnica per dissentire nei confronti di una sua decisione.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S, valutate le

modalità complessive della condotta.

ALLENATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

DONATI MASSIMO (LEGNAGO SALUS)

AMMONIZIONE (III INFR)

BRAGLIA PIERO (GUBBIO)

AMMONIZIONE (I INFR)

MODICA GIACOMO (ACR MESSINA)

LOPEZ GIOVANNI (ALBINOLEFFE)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

VIERO FEDERICO (LEGNAGO SALUS)

per avere, al 23° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario, in quanto, con il pallone non in gioco, dopo aver subito un fallo, lo colpiva con il collo del piede all'inguine facendolo cadere a terra, senza conseguenze.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta, considerato, da una parte, che non si sono verificate conseguenze lesive a carico dell'avversario e, dall'altra, la pericolosità della condotta posta in essere, la delicatezza della parte del corpo attinta e l'impossibilità di giocare il pallone.

BIFULCO ALFREDO (TARANTO)

per avere, al 35° minuto del primo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario in quanto, a gioco fermo, lo colpiva con uno schiaffo al volto facendolo cadere a terra.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta e considerato, da una parte, che non risultano conseguenze a carico dell'avversario e, dall'altra, le modalità della condotta tenuta, l'aver compiuto il gesto a gioco fermo e, infine, la zona del corpo dell'avversario attinta.

GOMEZ TALEB JUAN IGNACIO (VIRTUS VERONA)

per avere, al 30° minuto del primo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario, in quanto, con il pallone distante, dopo un contrasto di gioco, si rialzava da terra e lo colpiva con violenza con un calcio all'altezza del ginocchio.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta, considerato, da una parte, che non si sono verificate conseguenze lesive a carico dell'avversario e, dall'altra, la pericolosità della condotta posta in essere e l'impossibilità di giocare il pallone.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE

FRISENNA GIULIO
BELLI FRANCESCO

(ACR MESSINA)
(PADOVA)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

CELIENTO DANIELE	(CASERTANA)
STRONATI RICCARDO	(FIOREZZUOLA)
MERCATI ALESSANDRO	(GUBBIO)
CORTINOVIS FABIO	(LATINA)
PESCE SIMONE	(LUMEZZANE)
MASTRANTONIO DAVIDE	(MONTEROSI TUSCIA)
MOTOLESE MATTIA	(OLBIA)
ENRICI PATRICK	(TARANTO)
MASTINU GIUSEPPE	(TORRES)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

TASCONE MATTIA	(AUDACE CERIGNOLA)
SGARBI LORENZO	(AVELLINO)
CAPPELLETTI DANIEL	(BRINDISI)
DELLA LATTA SIMONE	(CARRARESE)
TRIBUZZI ALESSIO	(CROTONE)
POLI FABRIZIO	(JUVENTUS NEXT GEN)
ROCCHI GABRIELE	(LATINA)
FREDIANI MARCO	(MONTEROSI TUSCIA)
PARLATI SAMUELE	(MONTEROSI TUSCIA)
SINI SIMONE	(MONTEROSI TUSCIA)
CRESCENZI LUCA	(PADOVA)
PALAZZI ANDREA	(PRO SESTO)
CIANCI PIETRO	(TARANTO)
CESTER STEFANO	(TORRES)
FROSININI RUGGERO	(TRENTO)
SANGALLI MATTIA RONALD	(TRENTO)

AMMONIZIONE (VI INFR)

SOLCIA DANIELE	(ATALANTA U23)
GUIU VILANOVA BERNAT	(PERGOLETTESE)

AMMONIZIONE (III INFR)

FORESTA GIOVANNI	(ALESSANDRIA)
CELLA STEFANO	(ANCONA)
CIOFFI ANTONIO	(ANCONA)
MARTINA ALESSANDRO	(ANCONA)
COCCIA LORENZO	(AREZZO)
DAVI FEDERICO	(ARZIGNANO VALCHIAMPO)

PALMIERO LUCA	(AVELLINO)
GORZELEWSKI FRANCO	(BRINDISI)
MONTI NICCOLO'	(BRINDISI)
PALMIERI RICCARDO	(CARRARESE)
SILVESTRI TOMMASO	(CATANIA)
SILVESTRI LUIGI	(CESENA)
LOIACONO GIUSEPPE	(CROTONE)
GIANDONATO MANUEL	(FERMANA)
BONDIOLI ANDREA	(FIORENZUOLA)
CAFERRI LORENZO	(GIANA ERMINIO)
PINTO DANIELE	(GIANA ERMINIO)
SIGNORINI ANDREA	(GUBBIO)
FANTACCI TOMMASO	(MONTEROSI TUSCIA)
IANNONI EDOARDO	(PERUGIA)
KOUAN OULAI CHRISTIAN	(PERUGIA)
VOLPICELLI EMILIO	(PINETO)
PERETTI MANUEL	(RECANATESE)
FUSCO FRANCESCO	(SORRENTO)
CARRARO MARCO	(SPAL)
FERRARA ANTONIO	(TARANTO)
ROMANO ANTONIO	(TARANTO)
ZONTA LORIS	(TARANTO)
IDDA RICCARDO	(TORRES)
RUOCCO FRANCESCO	(TORRES)

AMMONIZIONE (II INFR)

LIA DAMIANO BIAGIO	(ACR MESSINA)
PATTARELLO EMILIANO	(AREZZO)
CASARINI FEDERICO	(AVELLINO)
BOVE DAVIDE	(CROTONE)
SCORZA CHRISTIAN	(FERMANA)
FREY DANIEL NICOLAS	(GUBBIO)
NONGE BOENDE JOSEPH	(JUVENTUS NEXT GEN)
MAZZALI SIMONE	(LEGNAGO SALUS)
MOTOC ANDREI	(LEGNAGO SALUS)
SBAMPATO EDOARDO	(LEGNAGO SALUS)
SPINI CRISTIAN	(LUMEZZANE)
PIROLI DANILO	(MONTEROSI TUSCIA)
DESSENA DANIELE	(OLBIA)
SONCIN MATTEO	(PERGOLETTESE)
VULIKIC STIPE	(PERUGIA)
GERMINARIO GIANLUCA	(PINETO)
DELPUPPO ISAIAS OMAR	(PONTEDERA)
CITTERIO GIORGIO	(PRO PATRIA)
GASPERI MATTEO	(RENATE)
ORFEI ALESSANDRO	(SPAL)
HEINZ JONAS	(TARANTO)
SAMELE LUIGI	(TARANTO)
DIAKITE ADAMA	(TORRES)

CELEGHIN ENRICO
IZZILLO NICOLAS
METLIKA ANTONIO
IERVOLINO ANTONIO PIO

(TRIESTINA)
(VIRTUS FRANCAVILLA)
(VIRTUS VERONA)
(VIS PESARO)

AMMONIZIONE (I INFR)

ANGELONI MATTIA
SACO COLI
DEL LUNGO TOMMASO
BIANCO RAFFAELE
MOROSINI LEONARDO
ZUELLI EMANUELE
MATESE MATTIA
LORENZINI FILIPPO
BRUZZANITI GIOVANNI
BERETTA ROBERTO
MESSAGGI CLAUDIO
TRONCHIN SIMONE
CANNAVO' KEVIN
ANGILERI ANTONY
MBENDE EMMANUEL
MORICHELLI RAUL
EVANGELISTI NICOLO'
INGROSSO GIANMARCO
VILLA LORENZO
SELLERI GABRIELE
PETRUNGARO LUCA
FORTE RICCARDO
DI COSMO LEONARDO
VAGLICA GIOVANNI
STRUNA ALJAZ
NICOLI SIMONE

(ALBINOLEFFE)
(ANCONA)
(ATALANTA U23)
(AUDACE CERIGNOLA)
(CARRARESE)
(CARRARESE)
(CASERTANA)
(CATANIA)
(CROTONE)
(FIORENZUOLA)
(GIANA ERMINIO)
(L.R. VICENZA)
(LUMEZZANE)
(MONOPOLI)
(MONTEROSI TUSCIA)
(PERUGIA)
(PINETO)
(PINETO)
(PINETO)
(PONTEDERA)
(PRO SESTO)
(SESTRI LEVANTE)
(TRENTO)
(TRENTO)
(TRIESTINA)
(VIRTUS FRANCAVILLA)

IL GIUDICE SPORTIVO
Dott. Stefano Palazzi



Si precisa che i predetti provvedimenti potranno essere impugnati con ricorso da presentarsi con le modalità e i termini stabiliti dall'art. 71 C.G.S.

Il contributo previsto per il reclamo potrà essere pagato tramite una delle seguenti modalità:

- addebito su conto campionato;
- assegno circolare non trasferibile intestato a F.I.G.C. Roma;
- bonifico bancario IBAN F.I.G.C. IT73R0100503309000000010000

Gli importi delle ammende irrogate con il presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società

Publicato in Firenze 14 Novembre 2023

IL PRESIDENTE
Matteo Marani